

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3800 del 01/07/2025
Oggetto	Rinnovo e contestuale modifica dell'autorizzazione unica. Gironi Francesco & C. S.p.A., sede legale ed impianto Via G. Pontecorvo n. 3/A, Malalbergo (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3964 del 01/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno uno LUGLIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Oggetto: Rinnovo e contestuale modifica dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, relativa ad un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in Via G. Pontecorvo n. 3/A, Malalbergo (BO).

Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06):

R4 (processo end of waste dei rottami di acciaio, ferro, alluminio, rame e loro leghe, ai sensi dei Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013), R12, R13

Proponente: Gironi Francesco & C. S.p.A., sede legale ed impianto Via G. Pontecorvo n. 3/A, Malalbergo (BO), Codice Fiscale 00157480377

IL RESPONSABILE DELL'AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Premesso che:

Gironi Francesco & C. S.p.A. gestisce un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, prevalentemente costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, sito in Via G. Pontecorvo n. 3/A, Malalbergo (BO), in virtù dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina dirigenziale n. 1859 del 13/07/2015, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Visti:

- l'istanza di rinnovo e contestuale modifica dell'autorizzazione unica relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, prevalentemente costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, sito in Via G. Pontecorvo n. 3/A, Malalbergo (BO), presentata da Gironi Francesco & C. S.p.A. in data 10/01/2025, acquisita agli atti PG/5111/2025, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale convocazione della prima Conferenza di Servizi, agli atti PG/37661/2025 del 26/02/2025;
- la comunicazione della variazione della data della prima Conferenza di Servizi, agli atti PG/42713/2025 del 05/03/2025;
- la richiesta di valutazione del Rischio Alluvione da parte del Consorzio della Bonifica

Renana, acquisita agli atti PG/48648/2025 del 13/03/2025;

- il parere favorevole espresso dal Comune di Malalbergo, acquisito agli atti PG/57140/2025 del 26/03/2025;
- gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 26/03/2025 alla presenza di ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (di seguito ARPAE AACM) ed Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (di seguito ARPAE APAM), Ausl Dipartimento di Sanità Pubblica e del proponente. Nel corso della conferenza di servizi, come risulta nel verbale, agli atti PG/117592/2025 del 30/06/2025, non sono state evidenziate criticità; tutti i soggetti partecipanti hanno espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione;
- la documentazione integrativa, relativa alla procedura di sorveglianza radiometrica, trasmessa volontariamente da Gironi Francesco & C. S.p.A. ed acquisita agli atti PG/62575/2025 del 02/04/2025;
- la richiesta di integrazioni, riferita alla valutazione del rischio alluvione (PG/48648/2025 del 13/03/2025), e la contestuale sospensione del procedimento, trasmessa a Gironi Francesco & C. S.p.A., agli atti PG/64878/2025 del 04/04/2025;
- la documentazione integrativa, relativa alla valutazione del rischio alluvione, trasmessa da Gironi Francesco & C. S.p.A., acquisita agli atti con PG/90205/2025 del 15/05/2025;
- il parere idraulico favorevole espresso dal Consorzio della Bonifica Renana, acquisito agli atti PG/116946/2025 del 27/06/2025;
- il parere favorevole con prescrizioni, espresso da ARPAE APAM, PG/106629/2025 del 13/06/2025.

Rilevato che:

La modifica richiesta contestualmente alla domanda di rinnovo è di carattere gestionale e consiste nell'aggiornamento della disposizione dei settori di trattamento e stoccaggio dei rifiuti sul piazzale al fine di ottimizzare le modalità di gestione precedentemente autorizzate. Detta modifica non comporta variazioni del ciclo produttivo, dei quantitativi annui e della tipologia di rifiuti conferibili all'impianto, né della capacità di stoccaggio istantanea e delle operazioni di recupero effettuate; inoltre non dà luogo ad ulteriori impatti ambientali significativi e negativi.

Preso atto che:

la ditta Gironi Francesco & C. S.p.A. è in possesso della seguente documentazione:

- certificato di conformità ai requisiti del Regolamento UE 333/2011 per il recupero "End

of Waste” dei rifiuti costituiti da rottami di acciaio, ferro, alluminio e loro leghe, rilasciato da Rina Services n° 33-61/11, valido fino al 30/09/2026;

- certificato di conformità ai requisiti del Regolamento UE 715/2013 per il recupero “End of Waste” dei rifiuti costituiti da rottami di rame, rilasciato da Rina Services n° 715-110/14, valido fino al 30/09/2026;
- attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per le attività 70.1.B (deposito di merci), 49.1.A e 13.2.B (deposito fisso di carburante e gruppo elettrogeno), acquisito agli atti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con prot. n. 79051 del 19/02/2024.

Accertato che la ditta Gironi Francesco & C. S.p.A. risulta iscritta nella White list della Prefettura di Bologna, con provvedimento n° Prot. Fasc. 13164/2025, valido fino al 27/01/2026.

Verificato il pagamento, effettuato in data 14/03/2025, delle spese istruttorie relative alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione unica di impianti di gestione di rifiuti, pari a 1380,00 €, secondo il tariffario regionale ARPAE, a mezzo del sistema PagoPa.

Accertato che la domanda di rinnovo e contestuale modifica dell'autorizzazione non comporta variazioni all'importo della garanzia finanziaria vigente (Elba Assicurazioni n. 1295193 del 27/07/2018), pari a € 770.000 (settecento settantamila/00). Pertanto la ditta Gironi Francesco & C. S.p.A dovrà procedere all'estensione temporale della garanzia finanziaria vigente a favore di ARPAE fino al 13/07/2035 maggiorata di ulteriori 2 anni, cioè fino al 13/07/2037 in conformità alla delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 1991 del 13/10/2003. In alternativa, sempre entro 30 (trenta) giorni dal rilascio del presente provvedimento autorizzativo, potrà essere prestata nuova garanzia finanziaria, a favore di ARPAE, Via Po, 5, Bologna, secondo le modalità stabilite dalla Delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1991/2003.

Ritenuta accoglibile la richiesta di rinnovo e contestuale modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06 presentata dalla ditta Gironi Francesco & C. S.p.A. di Malalbergo (Bologna).

Richiamati:

- il titolo quarto del D.Lgs 152/2006 in materia di rifiuti;
- la L. R. 13/2015 che ha trasferito ad ARPAE, a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in

materia ambientale di competenza regionale originariamente di competenza delle Province/Città Metropolitana;

- i Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013;
- la delibera del Direttore Generale 103/2024 del 08/10/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile AACM all'Ing. Leonardo Palumbo.

Determina:

1. di **approvare** la modifica della disposizione dei settori di trattamento e stoccaggio dei rifiuti al fine di ottimizzare le modalità di gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in Via G. Pontecorvo n. 3/A, in Comune di Malalbergo (BO), conformemente all'elaborato progettuale presentato a corredo dell'istanza ed acquisito agli atti PG/5111/2025 del 10/01/2025 Tav. 1 Planimetria generale - Layout aree di stoccaggio e trattamento rifiuti elaborato 1 rev. 01 del 08/01/2025 che costituisce **Allegato 2** al presente provvedimento.
2. di **rinnovare** l'autorizzazione a Gironi Francesco & C. S.p.A., con sede legale ed impianto Via G. Pontecorvo n. 3/A, in Comune di Malalbergo (BO), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per la gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, mediante le operazioni di recupero, di cui all'allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, riportate di seguito:
 - R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici (processo End Of Waste ai sensi dei Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013),
 - R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11,
 - R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

nel rispetto delle prescrizioni, raccomandazioni ed avvertenze allegate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale **Allegato 1**, nonché nella configurazione dell'impianto rappresentata nella Tavola 2 - Planimetria generale - Schema rete fognaria, elaborato 2 rev. 01 del 08/01/2025, che costituisce **Allegato 3**. L'autorizzazione è valida per 10 anni dalla data di scadenza¹ della precedente autorizzazione rilasciata con determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 1859 del 13/07/2015, e cioè dal 13/07/2025 al 12/07/2035.

Il presente provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.

¹ 12/07/2025

152/2006, sostituisce ad ogni effetto tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali, comunali, in base a quanto stabilito al comma 6 dello stesso articolo.

Sono fatti salvi eventuali visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi ministeriali e di altri organi diversi da quelli regionali, provinciali e comunali.

3. **l'obbligo**, da parte di Gironi Francesco & C. S.p.A., con sede legale a Malalbergo (BO), di aggiornare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento autorizzativo, la garanzia finanziaria vigente a favore di ARPAE, Via Po, 5, Bologna (Assicurazione Elba Ass n. 1295193 del 27/07/2018), pari a € 770.000 (settecento settantamila/00), estendendo la durata fino al 13/07/2035 maggiorata di ulteriore 2 anni, cioè fino al 13/07/2037;

in alternativa, ed entro il medesimo termine temporale di 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento autorizzativo, Gironi Francesco & C. S.p.A. potrà prestare una nuova garanzia finanziaria a favore di ARPAE, Via Po, 5, Bologna, sempre di importo pari a 770.000,00 €, per tutta la durata dell'autorizzazione, cioè fino al 13/07/2035, maggiorata di ulteriori due anni, fino al 13/07/2037, secondo le modalità stabilite dalla Delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1991/2003.

L'importo da garantire è calcolato in conformità alla delibera regionale sopra richiamata, come indicato nella tabella seguente:

Operazioni di recupero	Quantità rifiuti non pericolosi	Quantità rifiuti pericolosi	Aliquota €/t rifiuti non pericolosi	Aliquota €/t rifiuti pericolosi	Calcolo rifiuti non pericolosi	Calcolo rifiuti pericolosi
R4-R12	60.000 t/a		12 €/t		= 60.000 t/a X 12 €/t = 720.000 €	
R13	140 t	120 t	140 €/t	250 €/t	= 140 t x 140 €/t = 19.600 < 20.000 € ² (importo minimo previsto)	= 120 t x 250 = 30.000 €

L'importo complessivo della garanzia da prestare è pari a 770.000 € (720.000 € + 20.000 € + 30.000 €).

Detto importo potrà essere ridotto del 40% e del 50% qualora la società, in relazione allo stabilimento aziendale oggetto dell'autorizzazione, sia in possesso della

² Per le operazioni R13 sui rifiuti non pericolosi si considera l'importo minimo di 20.000 €, poiché l'importo calcolato di 19.600 € risulta ad esso inferiore.

certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, o della registrazione ambientale Emas, rispettivamente.

La garanzia finanziaria deve essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n° 348 art. 1, secondo quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 1991 del 13/10/2003. :

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 49 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 481/1992, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;
- da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio, della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo.

Sia in caso di aggiornamento della polizza vigente, sia in caso di prestazione di nuova garanzia finanziaria, potrà essere prestata garanzia finanziaria di durata quinquennale maggiorata di ulteriori due anni, per complessivi sette anni, con le necessarie motivazioni, che dovranno essere valutate, e riconducibili all'impossibilità di prestare una garanzia di durata decennale o alla insostenibilità economica dell'operazione, fermo restando che, al termine dei primi cinque anni dovrà essere prestata nuova garanzia pena la revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti oggettivi, previa diffida.

ARPAE AACM si riserva la facoltà di chiedere, con provvedimento motivato, almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti.

Stabilisce che:

- copia del presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
- ARPAE APAM è incaricato di eseguire i controlli ambientali, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 44/95 e s.m.;

Demanda all'Unità Rifiuti, Bonifiche Energia di ARPAE AACM di dare tempestiva comunicazione a Gironi Francesco & C. S.p.A., Malalbergo (BO), in qualità di gestore dell'impianto, al Comune di Malalbergo, all'Ausl Città di Bologna, al Consorzio della Bonifica Renana e a HERA S.p.A., quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE.

Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

per Il Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Leonardo Palumbo

L'Incarico di funzione
Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni ambientali
Ing. Paola Cavazzi³

(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale)⁴

Allegato 1: Prescrizioni, avvertenze e raccomandazioni

Allegato 2: Tavola 1 - Planimetria generale - Layout aree di stoccaggio e trattamento rifiuti elaborato 1 rev. 01 del 08/01/2025

Allegato 3: Tavola 2 - Planimetria generale - Schema rete fognaria, elaborato 2 rev. 01 del 08/01/2025

³ in base alla Delibera del Direttore Generale. n. 26/2024 del 13/03/2024 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpa Emilia-Romagna (2024-2028) ed ai successivi conferimenti con Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024.

⁴ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Allegato 1: Prescrizioni, avvertenze e raccomandazioni, relative all'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006

a) Portata dell'autorizzazione:

La presente autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali:

- autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali previo trattamento in continuo nello scolo Lorgana (Consorzio Bonifica Renana);
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche prodotte dai servizi igienici di pertinenza aziendale che recapitano nella pubblica fognatura;
- parere idraulico del Consorzio della Bonifica Renana relativo al rischio idraulico del reticolo secondario di pianura ed allo scarico delle acque meteoriche del piazzale nello scolo Lorgana;
- parere di ARPAE APAM in materia ambientale (matrici rifiuti, rumore, acque reflue);
- parere dell'AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica in materia di igiene pubblica e medicina del lavoro.

b) Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione unica è valida dal 13/07/2025 fino al 12/07/2035.

La presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda ad ARPAE, quale autorità competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

c) Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto e operazioni di recupero

Sono di seguito elencate le tipologie di rifiuti autorizzate, distinte tra rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi.

Sono inoltre riportate le operazioni di stoccaggio/recupero effettuate che possono essere svolte in relazione alle tipologie di rifiuti ammissibili all'impianto.

Rifiuti speciali non pericolosi

Codice CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE di RECUPERO
020110	rifiuti metallici	R4, R12, R13
030101	scarti di corteccia e sughero	R13
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	R13
070213	rifiuti plastici	R12, R13
100202	scorie non trattate	R13
100210	scaglie di laminazione	R13
100316	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315	R13
100501	scorie della produzione primaria e secondaria	R13
100601	scorie della produzione primaria e secondaria	R13
100602	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	R13
100809	altre scorie	R13
100811	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100810	R13
100903	scorie di fusione	R13
101003	scorie di fusione	R13
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4, R12, R13
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	R4, R12, R13
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4, R12, R13
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4, R12, R13
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	R12, R13
120199	Rifiuti non specificati altrimenti (quali ad es. ritagli di laminazione, spezzoni, cascami e sfridi ferrosi e non ferrosi)	R4, R12, R13
150101	imballaggi in carta e cartone	R12, R13
150102	imballaggi in plastica	R12, R13

150103	imballaggi in legno	R12, R13
150104	imballaggi metallici	R4, R12, R13
150105	imballaggi in materiali compositi	R12, R13
150106	imballaggi in materiali misti	R4, R12, R13
150107	imballaggi in vetro	R12, R13
160103	pneumatici fuori uso	R12, R13
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R12, R13
160117	metalli ferrosi	R4, R12, R13
160118	metalli non ferrosi	R4, R12, R13
160119	plastica	R12, R13
160120	vetro	R12, R13
160122	componenti non specificati altrimenti (quali ad es. motori e parti metalliche di veicoli fuori uso non pericolosi)	R4, R12, R13
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209* a 160213*	R4, R12, R13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*	R4, R12, R13
160604	batterie alcaline (tranne 160603*)	R13
160605	altre batterie ed accumulatori	R13
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807*)	R12, R13
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	R12, R13
170101	cemento	R13
170102	mattoni	R13
170103	mattonelle e ceramiche	R13

170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*	R13
170201	legno	R12, R13
170202	vetro	R12, R13
170203	plastica	R12, R13
170401	rame, bronzo, ottone	R4, R12, R13
170402	alluminio	R4, R12, R13
170403	piombo	R12, R13
170404	zinco	R12, R13
170405	ferro e acciaio	R4, R12, R13
170406	stagno	R12, R13
170407	metalli misti	R4, R12, R13
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*	R4, R12, R13
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507*	R13
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*	R13
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	R13
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R4, R12, R13
191001	rifiuti di ferro e acciaio	R4, R12, R13
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	R4, R12, R13
191202	metalli ferrosi	R4, R12, R13
191203	metalli non ferrosi	R4, R12, R13
191204	plastica e gomma	R12, R13
200101	carta e cartone	R12, R13
200102	vetro	R12, R13

200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	R13
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*	R13
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	R12, R13
200139	plastica	R12, R13
200140	metallo	R4, R12, R13
200307	rifiuti ingombranti	R4, R12, R13

Rifiuti speciali pericolosi

Codice CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE di RECUPERO
100304*	scorie della produzione primaria	R13
100401*	scorie della produzione primaria e secondaria	R13
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R13
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R13
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi dai 160209 e 160212	R13
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R13
160601*	batterie al piombo	R13
160602*	batterie al nichel-cadmio	R13
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R13
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	R13

d) Specifiche per alcune tipologie di rifiuti

Le operazioni di recupero R4 ed R12 sui rifiuti non pericolosi identificati dai CER 160214 e 160216 sono da riferirsi esclusivamente ai rifiuti non rientranti nel campo di applicazione della normativa RAEE ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49.

I rifiuti pericolosi da apparecchiature elettriche ed elettroniche identificati dai CER 160211*, 160213*, 160215* e 200135* possono essere sottoposti esclusivamente ad operazione di messa in riserva (R13), pertanto potranno essere raggruppati secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale n.185 del 25 settembre 2007, con riferimento particolare all'allegato 1 che prevede il raggruppamento dei RAEE per classi omogenee (da R1 a R5), senza effettuare alcuna operazione di disassemblaggio e trattamento.

e) Quantità di rifiuti conferibili all'impianto e capacità di stoccaggio istantaneo

Il quantitativo annuo massimo di rifiuti conferibili all'impianto è pari a 60.000 t/a.

La capacità massima di stoccaggio istantaneo totale dei rifiuti presenti nell'impianto è pari a 9.000 t.

Il quantitativo massimo di rifiuti stoccati che possono essere sottoposti esclusivamente alla messa in riserva (Operazione di recupero R13) è di 260 ton, di cui 140 ton di rifiuti non pericolosi e 120 ton di rifiuti pericolosi.

f) Descrizione generale delle operazioni di recupero

Le operazioni di recupero svolte nell'impianto sono le seguenti: R4, R12 ed R13 di cui all'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/2006.

- L'operazione di recupero R4 codifica le attività di trattamento meccanico, quali selezione e cernita manuale o con utilizzo di mezzi meccanici, disassemblaggio, riduzione volumetrica e cesoiatura dei materiali di notevoli dimensioni, mediante le attrezzature in dotazione (pressa-cesoia, trituratore mobile, ragni), ecc., o anche le operazioni di mero controllo del rifiuto in ingresso; tutte queste operazioni sono finalizzate all'ottenimento di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto (End of Waste).

I rottami recuperati di acciaio, ferro, alluminio, rame e loro leghe considerati "*End of Waste*", ai sensi dei Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013, sono conferiti direttamente, o tramite altri commercianti, all'industria metallurgica e siderurgica.

- Qualora i materiali ottenuti dall'attività di recupero non rispettino le caratteristiche previste dai Regolamenti UE 333/11 e 715/13, restano classificati

come rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati di recupero di rifiuti autorizzati.

- L'operazione R12 codifica le medesime operazioni di trattamento meccanico descritte al paragrafo precedente da cui discende un rifiuto identificato da un CER diverso da quello in ingresso all'impianto, conferibile ad impianti terzi di recupero di rifiuti.
- L'operazione R13 codifica una mera operazione di stoccaggio dalle quali si ottiene un rifiuto con il medesimo CER del rifiuto in ingresso, conferibile ad impianti terzi di recupero.

g) Gestione dei RAEE

I rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) siano gestiti nel rispetto del D.Lgs. 49/2014 con riferimento particolare ai criteri di gestione di cui all'allegato VII e VIII del medesimo D.Lgs. nella misura in cui detti criteri siano applicabili all'impianto ed all'attività specifica svolta.

h) Modalità di gestione dei rifiuti

1. Le operazioni di stoccaggio e di movimentazione dei rifiuti devono essere eseguite nel rispetto dei principi di tutela ambientale sanciti dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006.
2. Devono essere adottate tutte le misure precauzionali e di sicurezza così come previsto nella "Relazione Tecnica Ambientale" al punto "4 - Misure precauzionali e di sicurezza adottate" acquisita agli atti ARPAE PG/5111/2025 del 13/01/2025, al fine di evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale.
3. L'impianto deve essere gestito conformemente alla configurazione rappresentata nella planimetria aggiornata denominata "Tav. 1 - Planimetria generale - Layout aree di stoccaggio e trattamento rifiuti elaborato 1 rev 01 del 08/01/2025", acquisita agli atti ARPAE PG/5111/2025 del 13/01/2025.

In particolare la gestione degli stoccaggi dovrà essere effettuata in conformità a quanto descritto nella "Relazione Tecnica Ambientale" al punto "3.4 - Gestione degli stoccaggi", acquisita agli atti ARPAE PG/5111/2025 del 13/01/2025. Resta inteso che, per motivi logistici aziendali, oppure qualora gli spazi, il numero e la quantità di tipologie di rifiuti stoccati in un determinato momento lo consentano, sia possibile una diversa localizzazione dei rifiuti rispetto a quella indicati nel

lay-out, fatte salve le altre prescrizioni stabilite e nel rispetto degli spazi a disposizione per lo stoccaggio e le lavorazioni.

4. Le aree di stoccaggio dei rifiuti conferiti devono essere tenute distinte da quelle dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (End of Waste), dei prodotti commercializzabili e dei rifiuti trattati destinati ad impianti terzi.
5. Sia presa ogni precauzione al fine di garantire un ordinato stoccaggio, prevedendo un'organizzazione idonea a consentire la movimentazione dei rifiuti con adeguati spazi di manovra, un agevole accesso da parte dei mezzi meccanici e da parte degli organi di controllo, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
6. Qualora, nel corso della movimentazione dei rifiuti, in fase di scarico e di carico, si verificano spandimenti dei rifiuti nell'area posta sotto la tettoia, nel capannone o sul piazzale, il gestore dovrà provvedere immediatamente al loro sgombero e pulizia, anche mediante l'utilizzo di appositi kit da tenere sempre a disposizione in un luogo vicino, come previsto nelle procedure di gestione degli sversamenti.
7. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti e di End of Waste deve rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e comunque non deve essere superiore ai 6 mt.
8. I rifiuti contaminati da emulsioni oleose o da altre sostanze inquinanti, quali per esempio limature e trucioli metallici dovranno essere stoccati in locali coperti o in contenitori chiusi a tenuta; in subordine, e solo qualora non sia motivatamente possibile una delle gestioni sopra descritte, potranno essere stoccati in cumulo su pavimentazione cementata e drenata a cielo aperto, ma opportunamente coperti in modo da evitare il dilavamento delle acque meteoriche.
9. Per contenere la produzione di polveri si dovranno adottare le seguenti mitigazioni di tipo gestionale:
 - nelle operazioni di carico e scarico dei materiali devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per minimizzare la produzione di polveri;
 - devono essere limitate le attività polverulente in presenza di vento intenso;
 - non devono essere movimentati i rifiuti a granulometria fine in periodi di vento intenso;
 - si deve procedere periodicamente ad operazioni di spazzamento dei piazzali e dei percorsi interni.

10. La movimentazione degli automezzi all'interno dell'impianto deve avvenire a passo d'uomo con limite di velocità a 5 km/h. A tal fine deve essere predisposta apposita cartellonistica.
11. Le attività di carico/scarico rifiuti dovranno avvenire di norma con i motori spenti; a tal proposito la ditta dovrà informare gli autisti anche mediante appropriata cartellonistica.
12. L'operazione di recupero R4 autorizzata è finalizzata esclusivamente all'ottenimento di materiali cessati dalla qualifica di rifiuti (processo End of waste) conformi ai Regolamenti UE 333/11 e 715/13. Nello specifico:
 - a. i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e rispettive leghe avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento UE 333/11 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;
 - b. i rifiuti costituiti da rame e leghe di rame avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento UE 715/13 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento.
13. Eventuali contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere in condizioni di conservazione tali da garantirne la tenuta e dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle eventuali caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
14. Eventuali contenitori mobili siano provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.
15. I contenitori dei rifiuti siano provvisti di etichette contenenti almeno i seguenti dati: produttore, codice EER, stato fisico; dette etichette siano ben visibili, per dimensione e collocazione.
16. Per lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti, identificate con i rispettivi codici europei, dovranno essere usati esclusivamente idonei contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta.

17. I contenitori o serbatoi fissi o mobili, i bacini e le vasche di contenimento, dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
18. I contenitori e i serbatoi siano provvisti di sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
19. Il deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti a seguito di operazioni di selezione, cernita, ecc... sia identificato da apposita segnaletica e distinto dallo stoccaggio dei rifiuti conferiti da terzi.
20. In fase di esercizio degli impianti devono essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante.
21. La sorveglianza radiometrica dovrà essere eseguita come da normativa di cui al D.Lgs 31/07/20 n° 101 e D.Lgs 25/11/22 n° 203. I rilievi dovranno essere effettuati in ingresso all'impianto per individuare materiali radioattivi eventualmente presenti nei RAEE e nei rifiuti a base di materiali ferrosi e non ferrosi. Gli eventuali carichi radioattivi dovranno essere isolati nell'apposita area di segregazione all'uopo predisposta.

i) Manutenzioni ed altre prescrizioni generali:

1. Al fine di garantire le migliori condizioni possibili di lavoro, e l'igienizzazione delle aree di stoccaggio, dovrà essere garantita, all'occorrenza, la pulizia della pavimentazione del capannone e dei piazzali esterni;
2. L'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni impermeabili;
3. L'attività dell' impianto si svolga in orari, tali da evitare disturbi e disagi al vicinato, nel rispetto del regolamento comunale in materia;
4. La recinzione perimetrale sia sempre mantenuta efficiente;
5. Sia mantenuto sempre efficiente il sistema antincendio.
6. In fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici. manutenzioni
7. L'attività lavorativa sia svolta esclusivamente nel periodo diurno.

l) Adempimenti in caso di chiusura dell'attività

1. Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, dovrà preventivamente effettuare la comunicazione di fine attività fornendo altresì un cronoprogramma di dismissione e la descrizione degli interventi previsti;
2. In ogni caso, il Gestore dovrà provvedere almeno alle seguenti operazioni:
 - rimozione dei rifiuti e dei prodotti commercializzabili;
 - pulizia delle reti fognarie, dell'impianto di depurazione nonché pulizia e bonifica delle eventuali vasche interrato e serbatoi presenti ;
 - altre eventuali operazioni rese necessarie dalla destinazione d'uso dell'area

Al termine delle attività di ripristino dello stato originario dei luoghi, il gestore dovrà trasmettere una relazione tecnica che illustri e documenti lo stato di conservazione dell'installazione nel suo complesso e delle relative dotazioni fisse non rimosse, la presenza o assenza di potenziali fonti di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee (reti fognarie, tubazioni interrato, serbatoi interrato, vasche di tenuta, ecc.); sulla base di dette verifiche, il gestore valuterà se presentare o meno all'autorità competente un piano di indagine ambientale preliminare finalizzato a verificare la presenza o meno di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee.

m) Gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali potenzialmente contaminati, e delle coperture e dei piazzali, non contaminati

- Scarico delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne (piazzali di stoccaggio e transito) nello Scolo Lorgana gestito dal Consorzio della Bonifica Renana (immissione identificata in Tavola 2 - Planimetria generale - Schema rete fognaria, elaborato 2 rev 01 del 08/01/2025), tramite tubazioni in pvc di diametro 630 mm, previa raccolta e trattamento in continuo delle acque mediante sedimentazione, disoleazione ed impianto chimico-fisico a filtrazione.
- Scarico delle acque meteoriche dai coperti del capannone e della palazzina uffici/alloggio e dal dilavamento del piazzale asfaltato di transito e sosta delle autovetture ubicato lungo il lato sud. Detti scarichi di acque meteoriche, dichiarate non contaminate, recapitano nella pubblica fognatura delle acque bianche del comparto industriale di Via G. Pontecorvo, con tubazione di diametro 1000 mm per poi immettersi nello Scolo Lorgana gestito dal Consorzio della

Relativamente allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne (piazze di stoccaggio e transito) nello Scolo Lorgana, il Titolare dello scarico dovrà garantire che:

1. lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali trattate rispetti i limiti di cui alla Tabella 3, Colonna "Scarico in Acque Superficiali", dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006;
2. il sistema di raccolta e gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne non sia mai utilizzato per lo scarico o lo smaltimento di acque reflue di diversa tipologia o di rifiuti liquidi;
3. l'impianto di trattamento sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e pulizia da parte di ditta specializzata, con frequenza almeno annuale, al fine di eliminare il materiale separato (fanghi ed oli) ed evitare fenomeni di trascinalimento in acque superficiali di sostanze inquinanti; di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
4. i piazzali, le caditoie, le griglie, le vasche di trattamento e di sedimentazione poste a servizio della rete di raccolta delle acque di dilavamento delle strade e dei piazzali siano mantenuti in buone condizioni di funzionalità, pulizia e manutenzione;
5. il pozzetto di campionamento dovrà permettere l'effettuazione del campionamento dei reflui per caduta;
6. i dispositivi di sicurezza atti a bloccare gli scarichi, in caso di anomalia, dovranno essere mantenuti sempre in funzione ed in perfetta efficienza;
7. il punto assunto per il controllo sia sempre mantenuto riconoscibile, accessibile ed in condizioni di pulizia tali da consentire le attività di ispezione e campionamento da parte delle autorità incaricate dei controlli;
8. il fosso perimetrale dovrà essere sottoposto a periodici interventi di manutenzione al fine di garantire il normale ed ottimale deflusso delle acque verso il corpo idrico ricettore;
9. lo scarico non sia causa di inconvenienti igienico-ambientali o inquinamenti del corpo idrico ricettore.

Avvertenze:

10. Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
11. Nel caso si verifichino imprevisti che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, il Titolare della presente autorizzazione è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di sicurezza atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione all'Amministrazione Provinciale ed al Distretto del Servizio Territoriale ARPAE APAM competente, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali e regionali.

n) Gestione delle acque reflue domestiche

Scarico acque reflue domestiche da fabbricato ad uso ufficio, spogliatoio e servizi igienici nella pubblica fognatura di Via G. Pontecorvo (immissione 1 identificata in Tavola 2 - Planimetria generale - Schema rete fognaria, elaborato 2 rev 01 del 08/01/2025)

1. Lo scarico deve rispettare il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
2. Lo scarico dovrà essere riconoscibile ed accessibile in ogni momento per il campionamento da parte dell'autorità competente nel punto assunto per la misurazione, ubicato immediatamente prima del recapito nel ricettore;
3. Sia garantita la verifica, manutenzione e pulizia dei degrassatori, e sia conservata e resa disponibile a richiesta degli enti di controllo la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione e pulizia periodica effettuate e dell'avvenuto smaltimento del materiale asportato;
4. Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni altra variazione.

o) Piano di controllo e di monitoraggio:

1. Scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali nello Scolo Lorgana tramite tubazioni in pvc di diametro 630 mm, previa raccolta e trattamento in continuo delle acque mediante sedimentazione, disoleazione ed impianto chimico-fisico a filtrazione.
I parametri analitici da ricercare in detto scarico sono indicati in tabella 1.

Tabella 1 - Scarico acque meteoriche potenzialmente inquinate di dilavamento dei piazzali

Parametri	Unità di misura	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
ph	Unità di pH	semestrale	Su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale</u> . <u>Conservazione dei certificati di analisi</u>
Solidi sospesi totali	mg/L		
Idrocarburi totali	mg/L		
Metalli (Fe, Pb, Al, Cu e Zn)	mg/L		
solventi organici aromatici	mg/L		

2. Sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali.
Dovranno essere svolti i controlli elencati in tabella 2.

Tabella 2 – Sistema di trattamento acque meteoriche potenzialmente inquinate di dilavamento dei piazzali

Impianto	Tipo di intervento	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Impianto di depurazione	• Controlli e verifiche di carattere idraulico • Controllo della funzionalità delle apparecchiature meccaniche (controllo pHmetri, elettrodi e pompe dosatrici) • Controllo funzionalità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche • Controlli visivi	semestrale	Registrazione semestrale su registro di gestione interno o documentazione comprovante l'avvenuto controllo
Vasche di sollevamento, separatori, filtri	• Controlli visivi • Pulizia	semestrale	

p) Raccomandazioni

Si raccomanda:

- di dare immediata comunicazione ad ARPAE AACM ed APAM territorialmente competente delle partite di rifiuto respinte al mittente, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico;

- di comunicare immediatamente ad ARPAE AACM ogni eventuale variazione strutturale e gestionale dell'impianto, ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;
- di inviare con cadenza annuale (entro il 30 aprile di ogni anno) ad ARPAE AACM ed APAM e al Comune di Malalbergo, facendo riferimento all'anno solare precedente, un report contenente:
 - i dati relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui al precedente punto o);
 - i dati relativi ai quantitativi di rifiuti in ingresso all'impianto distinti per CER, ai quantitativi di rifiuti/EoW in uscita dall'impianto e gli impianti di destinazione dei rifiuti/EoW, organizzati in una o più tabelle

q) Avvertenze :

- Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;
- Dovranno essere osservate le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento a quelle derivanti del sistema di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) di cui all'art. 188 bis e seguenti del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- La presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda all' autorità competente (attualmente ARPAE AACM), che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.
- Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990;
- Quando a seguito di controlli sull'impianto e sull'attività di gestione di rifiuti ivi svolta, siano accertate difformità rispetto all'autorizzazione, si procede ai sensi

del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 secondo la gravità dell'infrazione, nel seguente modo:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali nazionali e regionali.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE

(ai sensi della Legge 10/06/1982, n.348-G.U. del 14/06/1982, n.161)



4002192562

Garanzia fideiussoria n. 2192562	Codice Controllo 80	Rilasciata da: Agenzia di K & CO. - Grosseto Cod. 012 Prov. GR Subagente 415		Codice Rischio 132
Contraente (Obbligato Principale): GIRONI FRANCESCO & C. SPA				C.F./P.IVA 00157480377 / 00157480377
Sede MALALBERGO	Indirizzo VIA GILBERTO PONTECORVO, 3/A - ALTEDO			CAP Prov. 40051 BO
Ente Garantito Arpae Agenzia Reg.le Prevenzione Ambiente Energia EMILIA R.				C.F. / P. I.V.A. 04290860370
Comune BOLOGNA	Indirizzo Via Po, 5			CAP Prov. 40139 BO
Durata del contratto anni 10 e giorni 2	Effetto 13/7/2025	Scadenza 13/7/2035	Proroghe Premio unico	Decorrenza proroghe (vedi art.1 delle CGA)

Oggetto dell'assicurazione

La Società REVO Insurance S.p.A., domiciliata in Verona (VR), Viale dell'Agricoltura 7, in seguito denominata Società, alle condizioni di legge ed a quelle generali e particolari previste dalla presente polizza, garantisce l'Ente Garantito, fino alla concorrenza dell'importo garantito, il risarcimento dei danni che gli derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente verso l'Ente Garantito per la causale riportata nella "Garanzia Prestata".

Somma garantita	al tasso lordo del 0,42 %.
€ 770.000,00	
EURO settecentosettantamila/00	

Garanzia prestata

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-3800 del 01/07/2025 - Rinnovo e contestuale modifica dell'autorizzazione unica. Gironi Francesco & C. S.p.A., sede legale ed impianto Via G. Pontecorvo n. 3/A, Malalbergo (BO)

Condizioni particolari

la presente polizza annulla e sostituisce la polizza n. 1295193

Sono operanti i seguenti allegati: **GE**

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
PREMIO	23.955,56	4.791,11	0,00	28.746,67	3.593,33	32.340,00
PROROGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(vedi art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

Dichiaro di aver ricevuto oggi 10/7/2025 l'importo di € **32.340,00** a favore di REVO Insurance S.p.A.

L'Esattore

Emessa in **3** esemplari ad un solo effetto il **9/7/2025** in **Milano**.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235.

VERIFICA VALIDITÀ DELLA POLIZZA

La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di REVO Insurance S.p.A. (www.revoinsurance.com), selezionando "Servizi", "Verifica Polizza/Appendice" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

Definizioni: Ditta obbligata (Contraente) L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fidejussore - **Ente Garantito (Beneficiario)** Il beneficiario della garanzia -
Società REVO Insurance S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON L'ENTE GARANTITO

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Contraente nei confronti dell'Ente garantito e specificati nella causale retroindicata è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fidejussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'Importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.

La Società verserà, a semplice richiesta scritta dell'Ente garantito ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della presente polizza.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Art. 1 - Durata-Calcolo del premio-Supplementi di premio

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art.2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella Eventuali proroghe.

Art. 2 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;

- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Art. 3 - Deposito cautelativo

Il Contraente è tenuto a costituire in pegno presso la Società, a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza nei casi di:

a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;

b) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;

c) inadempienze del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fidejussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.

Art. 4 - Rivalsa - Surrogazione

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta di quest'ultima, tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente polizza per capitali, interessi o spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nel limite delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta obbligata, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 5 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 6 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione Generale della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Il Contraente

Il Garante
REVO Insurance S.p.A.
Firmato in Digitale da:
ALBERTO MINALI
MNLLRT65M24L781C

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli: 3 (Deposito cautelativo); 4 (Rivalsa - Surrogazione - rinuncia alle eccezioni comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C.); 7 (Foro Competente).

Il Contraente

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Contraente dichiara di avere ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, le condizioni di assicurazione mod. ELB06 - Ed. 07/23 quale Informativa precontrattuale, ai sensi e agli effetti dell'art. 27 comma 4 del Reg. IVASS n. 41 del 2/08/2018, di averne preso visione e di accettarne i contenuti.

Il Contraente

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Il Contraente dichiara di autorizzare specificatamente, ai sensi e agli effetti dell'art.120-quater del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005) ad adempiere agli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal Reg. IVASS n. 41/2018 del 2/08/2018 mediante:

- a) supporto cartaceo ☐
b) posta elettronica ☒

Il Contraente per modificare la scelta della modalità di comunicazione potrà inviare, in qualsiasi momento, specifica richiesta a **modificacomunicazioni@revoinsurance.com** indicando la nuova scelta. La nuova modalità si applicherà solo alle future comunicazioni per le quali è stata effettuata la scelta (art. 4 comma 6 del Reg. IVASS n. 41/2018).

Il Contraente

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali dichiaro di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali (MOD. ELB97 - Ed. 11/2022).REVO Insurance S.p.A. utilizza i dati personali per le finalità strettamente connesse e strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurativa nonché per svolgere le attività previste dalla normativa nazionale ed europea.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione degli stessi determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

Ove necessario il consenso al trattamento dei dati personali particolari dell'interessato (quali ad esempio i dati relativi allo stato di salute) verrà richiesto nella successiva ed eventuale fase di gestione e/o liquidazione del sinistro.

Luogo e data **K & CO. - Grosseto, 9/7/2025**

Il Contraente

ALLEGATO GE

POLIZZA	2192562	Agenzia	012 - K & CO. - Grosseto	Data di emissione	9/7/2025
Contraente	GIRONI FRANCESCO & C. SPA			C.F./P.I.	00157480377 / 00157480377

A DEROGA E PREVALENZA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SI PREVEDE QUANTO SEGUE:

SCHEMA DI RIFERIMENTO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA ASSICURATIVA A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DI RIFIUTI.

Premesso:

1) che, con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-3800 del 01/07/2025 ARPAE - Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia dell'Emilia-Romagna (in seguito denominata Ente garantito) ha disposto il rinnovo e contestuale modifica dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alla società Gironi Francesco & C. S.p.A., con sede legale e stabilimento/sede operativa in Malalbergo (BO) Loc. Altedo Via G. Pontecorvo n. 3/A (in seguito denominata contraente), all'esercizio dell'attività di RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI (OPERAZIONI DI RECUPERO: R4-R12-R13)

2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ente garantito a lui derivanti dalle leggi, regolamenti e direttive applicabili in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dalla determinazione dirigenziale di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una cauzione di euro 770.000,00 Euro settecentosettantamila/00.

3) che la suddetta cauzione può essere prestata anche con una polizza fidejussoria;

TUTTO CIO' PREMESSO

La REVO Insurance S.p.A CF/P.IVA 05850710962 (AGENZIA GENERALE – K & CO SRL – VIA SCRIVIA N° 10 – GROSSETO) Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: Via Monterosa 91 Milano; Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962; Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008; Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059; telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinurance.com; www.revoinurance.com, e nel prosieguo indicato/a per brevità il Fideiussore, nella persona del sottoscritto ALBERTO MINALI Codice Fiscale MNLLRT65M24L781C nato a Verona (Italia) il 24 agosto 1965, nella sua qualità di Amministratore Delegato di REVO INSURANCE SPA in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 novembre 2021, in estratto autentico a cura del Dott. Marco Ferrari, Notaio in Milano, Repertorio n° 6452, è legittimato ad esercitare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare a sottoscrivere polizze assicurative, comprese fideiussioni, per tipologia e importi richiesti (in seguito denominata società) in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fideiussore del contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di euro 770.000,00 Euro settecentosettantamila/00 per l'adempimento da parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati.

La presente polizza ha la durata di anni 10 a partire dal 13/07/2025.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Delimitazione della garanzia

La garanzia è costituita a fronte delle somme che la ditta autorizzata fosse tenuta a corrispondere alla Arpae Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia dell'Emilia-Romagna con sede legale in Bologna, Via Po, 5 a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza delle attività di smaltimento di rifiuti ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente fidejussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso la ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia dell'Emilia-Romagna con sede legale in Bologna, Via Po, 5, derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dall'autorizzazione di cui in premessa, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo.

Art. 2 Durata della polizza

La presente garanzia fidejussoria ha durata di 10 anni, fino al 13/07/2035, data di scadenza dell'autorizzazione. Decorso tale periodo la garanzia è efficace per i successivi 2 anni, fino al 13/07/2037.

La garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle parti.

Art. 3 Calcolo del premio - Supplemento di premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in una unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Trascorso il periodo di durata iniziale il contraente, fino a quando non presenti i documenti di cui al successivo art. 4, sarà tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi (trimestrali) (quadrimestrali) di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. Il mancato pagamento di tali supplementi non potrà essere opposto all'Ente garantito.

ALLEGATO GE

POLIZZA 2192562 Agenzia 012 - K & CO. - Grosseto Data di emissione 9/7/2025

Contraente **GIRONI FRANCESCO & C. SPA** C.F./P.I. **00157480377 / 00157480377**

Art. 4 Liberazione del contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio.

Il contraente per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

-l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito, con annotazione di svincolo;

oppure

-una dichiarazione rilasciata dall'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art. 5 Pagamento del risarcimento

Il pagamento nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Provincia che dispone, motivandola l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma e.e., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 6 Rivalsa -Surrogazione

Il contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 e.e. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Essa è pure surrogata all'Ente garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alle polizze stipulate dal contraente per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1. della premessa, per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'esercizio medesimo e per la responsabilità civile per i danni di inquinamento.

Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai sensi del precedente art. 5.

Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell'Ente garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza.

La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non pregiudicano i diritti della Società verso il contraente, di cui al primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del contraente delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Società, questa conseguirà, in forza della predetta surrogazione o compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di cui al terzo comma, si procederà ai relativi conguagli.

L'Ente garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del contraente.

Art. 8 Liberazione della garanzia -deposito cautelativo

Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'Ente garantito liberando conseguentemente la Società stessa da ogni impegno nei seguenti casi:

a) protesto a carico del contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;

b) liquidazione, trasformazione o cessione della ditta contraente;

c) cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso dell'assicuratore per sinistro ecc.) e/o insufficienza di copertura della polizza di responsabilità civile di cui al terzo comma dell'art. 6;

d) soccombenza del contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una della polizza di cui al precedente punto e);

e) revoca dell'autorizzazione da parte dell'Ente garantito o delibera di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attività prevista in polizza da parte del contraente;

In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.

Art. 9 Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 Forma delle comunicazioni alla Società-Foro competente

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società ed il contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

ALLEGATO GE

POLIZZA	<u>2192562</u>	Agenzia	<u>012 - K & CO. - Grosseto</u>	Data di emissione	<u>9/7/2025</u>
Contraente	GIRONI FRANCESCO & C. SPA			C.F./P.I.	00157480377 / 00157480377
Il Contraente			REVO INSURANCE S.P.A.		
			Firmato in Digitale da:		
			ALBERTO MINALI		
			MNLLRT65M24L781C		

Bologna, 16/07/2025

Pratica Sinadoc n. 4292/2025

Al proponente

Gironi Francesco & C. S.p.A.
Via Gilberto Pontecorvo 3/A
40051 - Malalbergo (BO)

p.c.

Agli Enti

Comune di Malalbergo

ARPAE Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
Distretto Pianura-Imola

AUSL Bologna DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA
UO IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA

Consorzio Bonifica Renana

OGGETTO: Comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria

Ditta Gironi Francesco & C. S.p.A. Via Gilberto Pontecorvo 3/A 40051 - Malalbergo (BO) - Domanda di rinnovo e contestuale variazione dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/2006, relativa all'impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Via Gilberto Pontecorvo 3/A 40051 - Malalbergo (BO)

Richiamata l'autorizzazione unica emessa con determina dirigenziale ARPAE AACM n. 3800 del 01/07/2025, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006.

Vista la nuova garanzia finanziaria prestata con polizza assicurativa n. 2192562 emessa da Revo Insurance S.p.A.. in data 09/07/2024, di importo pari a 770.000,00 €, acquisita agli atti PG n. 125741 del 11/07/2024 con decorrenza 13/07/2025 e valida fino al 13/07/2037¹, si comunica l'accettazione, risultando conforme all'autorizzazione unica in oggetto ed alla deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1991/2003.

La presente nota va conservata, unitamente alla polizza originaria per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti, dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi predisposti al controllo.

Distinti saluti,

L'Incarico di Funzione
Unità Autorizzazioni Rifiuti e Energia
(dott. Salvatore Gangemi)

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice di Amministrazione Digitale)

è 2 anni oltre la durata dell'autorizzazione la cui scadenza è prevista in data 13/07/2035

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Ufficio legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Unità autorizzazioni e concessioni Metropolitana – Unità Rifiuti e Energia

San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 528.15.67 | fax +39 051 659 8154 | email sgangemi@arpae.it | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it